

Codice A19070

D.D. 30 luglio 2015, n. 506

Svincolo della polizza fidejussoria presentata ai sensi dell'art. 7 comma III della l.r. 69/1978 dalla Società Matti S.p.A. relativa al recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia finalizzata al ripristino ambientale e alla costituzione di aree di interesse naturalistico in località Garzaia del Comune di Valenza (AL). Codice M1268A.

Visti gli articoli 1, 4 e 13 della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” relativi all’esercizio dell’attività estrattiva nei parchi e nelle aree protette regionali;

viste le successive richieste della Società Matti S.p.A. in ultimo quella pervenuta in data 23 dicembre 2014 dallo Studio avv. Gaidano, in nome e per conto della suddetta società, di svincolo della fideiussione dell’importo di L. 348.000.000 (trecento quarantotto milioni) pari a € 179.766, presentata tramite polizza assicurativa n. 107362 della AXA Assicurazioni Agenzia di Voghera in attuazione della determinazione dirigenziale n. 39 dell’8 giugno 1999, a salvaguardia della sistemazione definitiva e della riqualificazione ambientale della cava di sabbia e ghiaia finalizzata al ripristino ambientale e alla costituzione di aree di interesse naturalistico in località Garzaia del Comune di Valenza (AL);

visto il verbale di accertamento e sopralluogo del 21 maggio 2003 redatto congiuntamente dai funzionari della Regione Piemonte, dell’Ente di gestione del Parco del Po e dell’Orba e del Comune di Valenza, dal quale risulta che le opere di recupero ambientale previste dal progetto e prescritte erano state realizzate ed ultimate;

visto che in attuazione della convenzione stipulata dalla ditta Matti S.p.A. con l’Ente di Gestione del Parco del Po e dell’Orba, ai sensi dell’art. 3.10 del Piano d’Area dell’Area protetta, allegata alla determinazione dirigenziale n. 39 dell’8 giugno 1999 era prevista la cessione della proprietà delle aree oggetto di coltivazione mineraria all’Ente di Gestione dell’Area protetta;

Considerato che:

nonostante le richieste della Società Matti S.p.A., l’Amministrazione regionale, con l’obiettivo di rendere possibile la cessione della proprietà delle aree, non ha ancora svincolato la fideiussione e con la nota n. 17624 del 27 dicembre 2005 aveva richiesto all’Ente di Gestione del Parco del Po e dell’Orba quali atti intendesse assumere nei confronti del proprietario del suolo al fine della completa attuazione della convenzione;

la nota sopra indicata non ha avuto alcun seguito, pertanto, a seguito della richiesta di svincolo della fideiussione presentata dalla Società Matti S.p.A. in data 23 dicembre 2014, questo Settore regionale ha interessato il competente Settore della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura che, con comunicazione protocollo di ricevimento n. 8712 del 4 giugno 2015, ha rilevato come non siano ravvisabili gli estremi per trattenere la polizza fideiussoria ancora in essere e che quindi la medesima debba essere svincolata.

Ritenuto pertanto necessario svincolare la fidejussione come sopra indicato.

Tutto ciò premesso:

vista la l.r. n. 69 del 22 novembre 1978;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano, la fideiussione presentata dalla Società Matti S.p.A., a salvaguardia della sistemazione definitiva e della riqualificazione ambientale della cava di sabbia e ghiaia in località Garzaia del Comune di Valenza (AL) in applicazione della determinazione dirigenziale n. 39 dell'8 giugno 1999 tramite polizza assicurativa polizza assicurativa n. 107362 della AXA Assicurazioni Agenzia di Voghera, è svincolata.
2. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.
3. La presente determinazione sarà comunicata al Comune di Valenza e all'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino.
4. Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lettera a) del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile ad interim del Settore
Dott. Claudio MAROCCO

Visto
Il Direttore Regionale
dott. ssa Giuliana FENU